

LA CETRA ANGELICA – ONLUS

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione culturale e ricreativa denominata "LA CETRA ANGELICA" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede presso il Convento S. Antonio in Portici (NA), Via Università, n° 74, ove risiede la comunità dei Frati Minori Conventuali, ed ha durata illimitata.
3. L'Associazione:
 - non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore della Parrocchia S. Antonio con sede in Portici (NA), Via Università, n° 74, quale contributo di solidarietà per le attività pastorali;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il suo patrimonio alla Parrocchia S. Antonio con sede in Portici (NA), Via Università, n° 74, e/o ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 e dalla legge 7 dicembre 2000, n° 383.

Art. 2 – Attività

1. Scopo dell'Associazione è la realizzazione di iniziative educative, culturali, sociali, turistiche, economiche, sportive e ricreative che promuovano la solidarietà e la crescita umana, sociale e culturale delle persone. Sull'esempio della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, essa indirizza la propria attività a tutti gli individui, senza distinzione di classe, origine, cultura, credo politico o religioso, e con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di disagio, di necessità, di emarginazione.
2. Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:
 - organizzare, patrocinare e realizzare concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, cineforum, manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative, mostre ed esposizioni museali, corsi di formazione, attività di studio e di ricerca, convegni e seminari sull'arte, la cultura, la letteratura, la poesia, la filosofia, la teologia, la storia, la musica, lo spettacolo, il turismo, lo sport, il tempo libero;
 - realizzare e gestire direttamente o indirettamente siti internet;
 - istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;
 - promuovere e realizzare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, notiziari, materiale divulgativo, nonché la creazione di dischi e supporti audiovisivi;
 - realizzare trasmissioni televisive e radiofoniche;
 - organizzare percorsi ed itinerari turistici, artistici, storici e culturali;
 - farsi promotrice, avanti qualunque ente pubblico o privato, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali;
 - collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali.

3. Per fini istituzionali l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Tuttavia essa potrà, per progetti ed iniziative che richiedano continuità, impegno e competenze superiori a quelle ottenibili dalle sole attività volontarie dei soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nel rispetto delle prescrizioni della legge 7 dicembre 2000, n° 383.

Art. 3 – Soci

1. Sono soci dell'Associazione coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che ne facciano richiesta scritta e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e di condividere le finalità dell'Associazione. Le domande di adesione sono accettate o respinte ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
3. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
4. I soci dell'Associazione si distinguono in Soci ordinari e Soci sostenitori.
 - Sono Soci ordinari le persone fisiche che prestano con continuità la propria collaborazione volontaria e che partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - Sono Soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, le associazioni od enti che contribuiscono alla realizzazione delle finalità istituzionali mediante il pagamento della quota associativa annuale ed ogni altro contributo volontario.

Art. 4 – Diritti ed obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
2. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e alle iniziative promosse dall'Associazione.
3. I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione dei bilanci e di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti attuativi, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
4. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti attuativi, nonché ad attenersi alle delibere adottate dagli organi sociali. Queste ultime vincolano anche coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano dissenzienti o si siano astentuti dal voto.
5. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione.
6. Tutti i soci sono altresì tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, collaborando al buon andamento della stessa e favorendone il perseguimento degli scopi.
7. Salva la previsione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Statuto, le attività svolte dai soci per l'Associazione sono volontarie e gratuite. Esse, pertanto, non danno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio ed opportunamente documentate.

Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del presente Statuto, ciascun socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
2. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa annuale e di ogni altro contributo richiesto dall'Assemblea;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle delibere degli organi sociali.
3. Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.. Contro le predette delibere l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica della deliberazione.
 4. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio direttivo;
 - fissare la quota associativa annuale ed eventuali ulteriori contributi a carico dei soci, di cui all'art. 14 del presente Statuto;
 - eleggere i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
 - approvare il Regolamento attuativo;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento attuativo;
 - deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i quindici giorni successivi.
5. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno recante gli argomenti da trattare, mediante comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) e inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio presidente fra i soci.
7. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.
8. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, in proprio o per delega.

9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
11. Le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in apposito verbale e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
12. Il voto viene espresso per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti, a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali il voto viene espresso a scrutinio segreto.
13. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.

Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con le modalità di cui al comma 3, entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi.
5. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.
6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione con il candidato alla carica di Consigliere che, all'ultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Vicepresidente e nominare il Segretario ed il Tesoriere;
 - predisporre il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
 - predisporre il programma di attività per l'anno sociale e, sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, determinare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o respingere le domande di adesione degli aspiranti Soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
 - determinare le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative inerenti all'oggetto sociale;
 - richiedere contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale.
8. Salva la previsione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Statuto, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio ed opportunamente documentate.

Art. 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è di diritto il Padre Superiore del Convento S. Antonio in Portici. Tale carica è permanente.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - provvede all'ordinaria amministrazione, ivi compresi l'apertura, la movimentazione e la chiusura dei conti correnti bancari e postali;
 - provvede alla stipula di contratti e convenzioni con i terzi, nonché di contratti e incarichi di lavoro autonomo, con i terzi oppure con gli associati, per le iniziative non realizzabili con le sole attività volontarie dei soci;
 - in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età.
4. Il Presidente può delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al Vicepresidente o ad uno o più componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - curare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, nonché la raccolta e la conservazione dei documenti.

Art. 11 – Tesoriere

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio annuale, da sottoporre al Consiglio direttivo;
 - provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio ed opportunamente documentate.

Art. 13 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative ed eventuali ulteriori contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità dell'Associazione;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni o dalla prestazione di servizi da parte dell'Associazione;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 14 – Quota associativa

1. La quota associativa annuale a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea.
2. L'Assemblea può altresì stabilire eventuali ulteriori contributi a carico dei soci, in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione.
3. I contributi dei soci sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le spese relative all'esercizio.
3. Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della data della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore della Parrocchia S. Antonio con sede in Portici (NA), Via Università, n° 74, quale contributo di solidarietà per le attività pastorali.

Art. 17 – Impiego degli utili

1. L'associazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.

Art. 19 – Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto alla Parrocchia S. Antonio con sede in Portici (NA), Via Università, n° 74, e/o ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Denominazione dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a far uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 21 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.